



N. SENT.
N. 10/11 I.F.
N. **22/11** FALL.
N. CRON.
N. REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio, composto dai
Signori Magistrati:

dott.ssa Alessandra BOTTAN GRISELLI - Presidente
dott. Gianfranco PELLIZZONI - Giudice relatore
dott.ssa Mimma GRISAFI - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa di fallimento della società

“A s.n.c.”

con sede in

C.F.:

avente per oggetto: la produzione di mobili e affini, in proprio e per conto terzi; la società, in via prevalente e con esclusione delle attività riservate previste dalla normativa speciale in materia finanziaria, bancaria e professionale, può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale principale; ecc.

nonché dei soci

B nato a (UD) il, ivi residente in Via

C.F.:

C nata a, residente in Via

C.F.:

D S.A.S. con sede in – c/o lo studio

C.F.:

SENTENZA
DICHIARATIVA
DI FALLIMENTO

Il giudice estensore
dott. Gianfranco
PELLIZZONI

E nato a il e res. a;

C.F..... – socio accomandatario della s.a.s;

Tutti personalmente ed illimitatamente responsabili

vista l'istanza presentata dalla Banca F con proc. e dom. avv. con studio in diretta ad ottenere la dichiarazione di fallimento della società di cui in epigrafe;

esaminata la documentazione allegata al ricorso ed assunte le opportune informazioni;

ritenuto dalle dichiarazioni rese il reale stato di insolvenza della società impossibilitata ad adempiere con mezzi normali alle obbligazioni assunte;

udita la relazione del Giudice dott. Gianfranco PELLIZZONI;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di fallimento, in quanto l'impresa debitrice risulta aver superato i limiti dimensionali previsti dall'art. 1, 2° co. l. fall. per poter essere considerata fallibile;

rilevato che nel caso in cui sia socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo, anche una società di persone, a sua volta con soci illimitatamente responsabili, come nel caso in esame, in cui socia della A snc è anche la D sas, il fallimento della prima deve essere automaticamente esteso non solo a quest'ultima società, ma anche al suo socio accomandatario illimitatamente responsabile E, atteso che secondo il novellato 147 l. fall., il fallimento della società produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche illimitatamente responsabili e quindi anche della società partecipante illimitatamente responsabile (ed eventualmente dei suoi soci, a loro volta illimitatamente responsabili), indipendentemente dal loro stato di insolvenza;

visti gli artt. 1-5-6-9-15 , 16 e 147 Legge Fallimentare;

P.Q.M.

DICHIARA il fallimento della società

“A s.n.c..”

con sede in Via

C.F.:

avente per oggetto: la produzione di mobili e affini, in proprio e per conto terzi; la società, in via prevalente e con esclusione delle attività riservate previste dalla normativa speciale in materia finanziaria, bancaria e professionale, può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale principale; ecc.

nonché dei soci

B nato a, ivi residente in Via

C.F.:

C nata a, residente in

C.F.:

D S.A.S. con sede in – c/o lo studio

C.F.: ...;

E nato a e res. a

C.F.: – socio accomandatario della D s.a.s.;

Tutti personalmente ed illimitatamente responsabili

NOMINA Giudice Delegato il dott. Gianfranco PELLIZZONI e curatore il dott. con studio in

ORDINA ai falliti ed a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare presso la Cancelleria entro 3 giorni dalla comunicazione della presente sentenza i libri e le scritture contabili della società, nonché l'elenco dei creditori;

ORDINA ai falliti di consegnare al curatore tutta la corrispondenza, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento;

FISSA l'udienza del **13.07.2011** ad **ore 11.30** per l'esame dello stato passivo avanti il Giudice Delegato;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali e mobiliari su cose in possesso della società fallita nonché dei falliti di gg. 30 prima dell'adunanza (13.06.2011) per la presentazione in cancelleria delle relative domande di insinuazione documentate;

Visto l'art. 101 l. fall.;

AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è di **diciotto mesi** dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;

RIMETTE al giudice delegato di fissare le successive udienze di verifica delle domande tardive;

ORDINA che la presente sentenza venga notificata al P.M. e al debitore; comunicata per estratto al curatore e al richiedente il fallimento, nonché annotata ai sensi dell'art. 17, 2° co. l. fall. – presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, anche per via telematica.

Così deciso in Udine, addì 11 marzo 2011

IL PRESIDENTE
(dott.ssa Alessandra BOTTAN GRISELLI)

IL GIUDICE ESTENSORE
(dott. Gianfranco PELLIZZONI)

IL CANCELLIERE
(dott. Liliana BASSIGNANA)

DEPOSITATA in Cancelleria oggi
e pubblicata a' sensi dell'art. 17 L.F.

IL CANCELLIERE
(dott. Liliana BASSIGNANA)